

RUBILLI. Siccome non posso dire di essere stato in parte mal compreso, debbo dire, e voglio dire invece, che posso essermi male espresso, poichè la mia interrogazione non riguardava solo gli avanzamenti su cui l'onorevole sottosegretario di Stato specialmente si è fermato adducendo ragioni che in gran parte riconosco esatte.

Io ho chiesto: « se non creda opportuno conferire agli ufficiali combattenti il grado corrispondente al reparto cui sono preposti, o, per lo meno, concedere una speciale indennità a quelli che, pure avendo le funzioni di grado superiore, e non in linea puramente occasionale e transitoria, non possono essere promossi per esigenze d'organico ».

Quindi la mia interrogazione era alquanto diversa, e non può dirsi nella sua integrità esaminata dall'onorevole sottosegretario di Stato.

Richiamo l'attenzione della Camera specialmente su quegli ufficiali che, nell'esercito operante, spesso hanno il comando di un reparto superiore, pur non avendone il grado corrispondente, e tengono tale comando, non per momentanea occasione, ma per un periodo piuttosto considerevole.

A questi ufficiali per varie ragioni può non essere consentito l'avanzamento immediato; e sta bene. Ma è pur giusto che nessuna distinzione morale o finanziaria debba esser concessa?

È vero che con provvedimento in data 6 agosto 1916, si è ordinato che gli ufficiali rivestiti, per decreto luogotenenziale o per disposizione del Comando supremo confermata con decreto luogotenenziale, delle funzioni del grado superiore, saranno, a tutti gli effetti delle concessioni degli assegni e delle indennità, considerati come avessero effettivamente conseguito il grado del quale sono temporaneamente rivestiti. Ma in tal modo si è stabilita una vera e propria promozione concessa a traverso una serie di formalità non brevi, per cui non si potrà neppure ritenere che il decreto luogotenenziale del 6 agosto 1916 sia di troppo frequente applicazione.

ALFIERI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. È frequente.

RUBILLI. Frequente o no, è certo che nel caso previsto dal decreto luogotenenziale le funzioni si assumono quasi permanentemente. Ma se, e forse per dei mesi, un ufficiale ricopre, per esempio, col grado di capitano le funzioni di comandante di

battaglione, anche quando non vi sia la sanzione di un decreto luogotenenziale, è poi equo che nulla gli si consenta?

E purtroppo in questo caso non sono stabiliti assegni o indennità, non solo, ma non vi è neppure un distintivo, che dia almeno una soddisfazione morale. Prima il distintivo vi era, il cosiddetto *robbo*; ma poi perfino questo è stato abolito.

Ora io vorrei, e vedrà il ministro in quale forma ed in quali limiti potranno le mie proposte essere prese in considerazione, che si tenesse conto delle gravissime responsabilità in zona di operazioni e sul campo di battaglia assunte da un ufficiale che pur non avendone il grado, è elevato a funzioni superiori, ed a queste responsabilità si unisse una proporzionata e doverosa distinzione.

Invece mi si risponde che vi è in proposito una disparità di trattamento tra ufficiali superiori ed ufficiali inferiori, il che è più grave ancora, più ingiusto e più deplorevole.

Voglio ritenere in conclusione che il Ministero non si ritenga pago del cennato decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 e provveda come ogni criterio di equità richiede ed impone.

ALFIERI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Permetta la Camera che io chiarisca le cose. Questa interrogazione parla di « conferire agli ufficiali combattenti il grado corrispondente al reparto cui sono preposti ».

Ora se non è questione di avanzamento questa, io non so quale altra possa esserlo.

Per quanto riguarda la richiesta subordinata, avverto che il decreto luogotenenziale viene applicato per i generali, i colonnelli e tenenti colonnelli su larghissima scala, e non eccezionalmente. E in ciò sta la distinzione che io facevo fra ufficiali superiori e inferiori. (*Commenti*).

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 633, relativo alla protezione delle ferrovie in caso di guerra. (528)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 2 mag-